

Città di LATIANO



PROVINCIA DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 29/09/2026

OGGETTO: Misure igienico-sanitarie e di tutela del decoro urbano per il contenimento della presenza di colombi urbani (*Columba livia*, forma domestica). Divieto di alimentazione, misure preventive sugli immobili e disposizioni in materia di collaborazione e agevolazione degli interventi comunali.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale di Latiano è stata rilevata una consistente presenza di colombi urbani (*Columba livia*, forma domestica), prevalentemente nelle aree urbanizzate e in corrispondenza di edifici, piazze, aree verdi e altri spazi pubblici e privati;
- i colombi utilizzano frequentemente sottotetti, solai, cavità, aperture, anfratti, cornicioni, grondaie, pensiline, balconi e altre parti degli edifici quali luoghi di ricovero, stazionamento e nidificazione;
- la presenza continuativa degli animali determina l'accumulo di deiezioni, materiali di nidificazione, piume e altri residui organici, con conseguente imbrattamento e deterioramento delle superfici e necessità di interventi di pulizia, rimozione e, ove necessario, disinfezione e disinfestazione;
- tali problematiche risultano particolarmente evidenti negli immobili disabitati, inutilizzati o scarsamente mantenuti, nei quali aperture e accessi non protetti favoriscono il ripetersi dei fenomeni di stazionamento e nidificazione;
- l'Amministrazione comunale riceve periodicamente segnalazioni da parte di cittadini, residenti, proprietari e utilizzatori di immobili in merito alla presenza dei colombi e alle conseguenti problematiche igieniche, ambientali e di decoro urbano;
- l'accumulo di deiezioni e di materiali organici può favorire la presenza di organismi ed ectoparassiti associati ai luoghi di stazionamento e nidificazione e determina, comunque, condizioni di degrado che richiedono interventi periodici di ripristino;

CONSIDERATO CHE:

- la disponibilità di fonti alimentari e di siti idonei al ricovero e alla nidificazione costituisce un fattore che favorisce la permanenza e la concentrazione dei colombi nelle aree urbane;
- la somministrazione volontaria di alimenti e la disponibilità incontrollata di granaglie, mangimi, scarti e avanzi alimentari possono contribuire alla concentrazione degli animali e al degrado delle aree interessate;
- gli interventi di mera pulizia, se non accompagnati dalla rimozione o dalla riduzione delle condizioni che favoriscono lo stazionamento e la nidificazione, possono risultare temporanei

e richiedere successivi interventi di ripristino;

- risulta pertanto necessario intervenire sia sulla disponibilità di fonti alimentari sia sulle condizioni degli immobili che consentono l'accesso, il ricovero e la nidificazione dei colombi;
- la tutela dell'igiene e della salute pubblica e il mantenimento del decoro urbano richiedono l'adozione di misure preventive, nonché la collaborazione dei soggetti che dispongono degli immobili e delle aree interessate;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Comune di Latiano ha predisposto il **Piano quinquennale 2025-2030 di controllo del Colombo o Piccione di città nel territorio comunale**;
- l'ISPRA, interessata dall'Amministrazione comunale, ha espresso parere favorevole al predetto Piano con nota prot. n. 10700 del 26/05/2026;
- con **Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 7 luglio 2026, n. 948**, pubblicata sul BURP n. 59 del 27/07/2026, la Regione Puglia ha approvato il Piano quinquennale di controllo del Colombo per il contenimento numerico della popolazione di colombi (*Columba livia*, forma domestica) all'interno del territorio del Comune di Latiano (BR);
- i predetti atti evidenziano l'attenzione istituzionale rivolta alla problematica della presenza dei colombi nel territorio comunale;
- la presente ordinanza è adottata nell'ambito delle competenze comunali in materia di igiene, sanità e decoro urbano ed è finalizzata a disciplinare misure preventive e comportamenti dei soggetti che, a qualsiasi titolo, dispongono di aree e immobili interessati dalla presenza dei colombi;
- le disposizioni della presente ordinanza non disciplinano le modalità di attuazione del Piano sopra richiamato, né modificano o sostituiscono le prescrizioni contenute negli atti regionali e negli altri provvedimenti adottati dalle competenti Autorità;

RILEVATO CHE:

- la situazione descritta richiede il rafforzamento delle misure preventive finalizzate a ridurre le condizioni che favoriscono la presenza dei colombi negli spazi urbani;
- la costante disponibilità di alimenti e di siti idonei alla nidificazione contribuisce alla permanenza degli animali nelle medesime aree e rende meno efficaci gli interventi di sola pulizia;
- risulta quindi necessario promuovere una gestione coordinata delle fonti alimentari, delle condizioni degli immobili e delle attività di pulizia e manutenzione;
- è altresì necessario assicurare la collaborazione dei soggetti interessati affinché gli interventi adottati o programmati dall'Amministrazione comunale possano essere eseguiti con regolarità ed efficacia;

RITENUTO:

- necessario adottare misure preventive finalizzate a contenere le problematiche di carattere igienico-sanitario e le criticità connesse al decoro urbano derivanti dalla presenza di colombi;
- opportuno vietare la somministrazione volontaria di alimenti ai colombi presenti allo stato

libero, sia su aree pubbliche sia su aree private;

- altresì necessario prescrivere ai proprietari, possessori e detentori di immobili, nonché agli amministratori condominiali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione delle misure necessarie a impedire o, comunque, a ridurre l'accesso dei colombi agli spazi suscettibili di essere utilizzati per il ricovero, lo stazionamento e la nidificazione;
- ritenuto indispensabile garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di pulizia, igiene e decoro degli immobili e delle relative pertinenze;
- ritenuto, infine, necessario assicurare la collaborazione dei soggetti interessati e l'adozione, da parte degli stessi, degli adempimenti di propria competenza, al fine di non impedire, ostacolare o ritardare l'esecuzione degli interventi disposti o programmati dall'Amministrazione comunale.

VISTI:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “**Testo unico delle leggi sanitarie**”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “**Istituzione del Servizio sanitario nazionale**”, e in particolare l'art. 32;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale Puglia 20 dicembre 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, gli artt. 50 e 54, per quanto di competenza;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. Puglia 7 luglio 2026, n. 948, pubblicata sul BURP n. 59 del 27/07/2026;

ORDINA

Art. 1 – Divieto di alimentazione dei colombi

1. Su tutto il territorio comunale è vietato a chiunque alimentare o somministrare volontariamente alimenti ai colombi o piccioni di città presenti allo stato libero.
2. È altresì vietato gettare, depositare, abbandonare o comunque rendere disponibili sul suolo pubblico o su aree private accessibili ai colombi granaglie, mangimi, scarti, avanzi alimentari o altre sostanze idonee ad attirare e alimentare tali animali.
3. Il divieto si applica indipendentemente dalle modalità e dal luogo della somministrazione e riguarda qualsiasi comportamento volontario diretto a fornire alimenti ai colombi presenti allo stato libero.

Art. 2 – Misure preventive sugli immobili

1. I proprietari, possessori, detentori degli immobili e gli amministratori condominiali,

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare le misure necessarie a impedire o ridurre l'accesso dei colombi ai locali, agli spazi e alle strutture degli edifici utilizzati o potenzialmente utilizzabili per il ricovero, lo stazionamento e la nidificazione.

2. In relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle condizioni riscontrate, devono essere adottate, ove necessarie, le seguenti misure:

- a) rimozione del guano e dei materiali di nidificazione presenti negli immobili e nelle relative pertinenze;
- b) rimozione delle eventuali carcasse, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente;
- c) pulizia delle superfici interessate dalle deiezioni e, ove necessario, esecuzione di interventi di disinfezione e/o disinfestazione;
- d) chiusura o adeguata protezione delle aperture, cavità, vani e accessi che consentano ai colombi di penetrare negli edifici;
- e) installazione di griglie, reti, sistemi antintrusione o analoghi dispositivi;
- f) installazione, ove necessario, di idonei sistemi dissuasivi incruenti su cornicioni, davanzali, pensiline, grondaie e altre strutture frequentemente utilizzate come posatoi;
- g) mantenimento in efficienza delle opere e dei dispositivi installati.

Art. 3 – Obbligo di collaborazione e di agevolazione degli interventi comunali

- 1. I proprietari, possessori, detentori degli immobili, gli amministratori condominiali e, più in generale, i soggetti che, a qualsiasi titolo, dispongano degli immobili o delle aree interessate dalla presenza dei colombi sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a collaborare con l'Amministrazione comunale e ad agevolare l'attuazione degli interventi e delle misure adottati o programmati dal Comune per la prevenzione e il contenimento delle problematiche connesse alla presenza dei colombi urbani.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare, per quanto di propria competenza, le misure e gli adempimenti necessari a non impedire, ostacolare o ritardare l'esecuzione degli interventi comunali e a comunicare tempestivamente eventuali circostanze che ne possano impedire o limitare l'esecuzione.
- 3. La collaborazione comprende, ove necessaria, la messa a disposizione delle informazioni relative agli immobili, l'esecuzione degli interventi preliminari previsti dalla presente ordinanza e l'adozione delle misure necessarie a rendere possibile lo svolgimento delle attività comunali.

Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi

- 1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza devono essere eseguiti con modalità idonee a non arrecare danno agli animali e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della fauna.
- 2. Le operazioni di chiusura o protezione delle aperture e degli accessi devono essere effettuate tenendo conto dell'eventuale presenza di animali e nidi, evitando di determinare situazioni di intrappolamento o di impedire l'uscita degli animali eventualmente presenti.
- 3. Gli interventi sugli immobili devono essere eseguiti nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica e paesaggistica e, ove applicabile, delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

Art. 5 – Mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie

1. I soggetti obbligati ai sensi della presente ordinanza sono tenuti a mantenere nel tempo le condizioni di pulizia, igiene e protezione conseguite mediante gli interventi effettuati.
2. Qualora si ripresentino condizioni favorevoli allo stazionamento o alla nidificazione dei colombi, gli interessati devono provvedere tempestivamente, per quanto di rispettiva competenza, al ripristino delle condizioni di igiene e decoro e al ripristino dell'efficienza dei dispositivi di protezione installati.

Art. 6 – Vigilanza

1. La Polizia Locale del Comune di Latiano, nell'ambito delle proprie competenze, è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'accertamento delle eventuali violazioni.
2. Restano ferme le competenze degli altri organi e servizi pubblici preposti ai controlli nelle materie di rispettiva competenza, ivi comprese igiene, sanità, tutela della fauna, edilizia e ambiente.

Art. 7 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia altrimenti sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 – Pubblicità e diffusione

1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Latiano e sul sito istituzionale dell'Ente ed è trasmessa agli uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenti e, per quanto di rispettiva competenza, agli organi e alle autorità interessate.
2. L'Amministrazione comunale provvede inoltre a darne adeguata diffusione attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale ritenuti idonei, al fine di favorire la conoscenza delle disposizioni e la collaborazione dei soggetti interessati.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nelle forme previste dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, Li 29/09/2026

IL SINDACO
Caforio Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1016

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 29/09/2026 e vi rimarrà per 15 giorni

Addetto Segreteria
Addetto Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano
